



PARTES[®]
AT YOUR SIDE

**DOTTORI COMMERCIALISTI &
AVVOCATI**

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

GIUSEPPE ANSELMI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE (SEDE DI
VALDOBBIADENE)

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

DIEGO SAVIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE (SEDE DI THIENE)

AREA LEGALE

FRIDA DEL DIN
AVVOCATO

MONICA CAMMALLERI
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

BARBARA PEGHIN
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO)

CARLO COVINI
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO)

LEONARDO BRIAN
ABOGADO (SEDE DI BARCELLONA)

NUNZIATA MARIA R. PELLICANO
DOTT. AREA LEGALE

AREA AMMINISTRATIVA

GIORGIA LEVORATO
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

AREA SERVIZIO CLIENTI

MARIKA BOLZONELLO
RAG. CUSTOMER SERVICE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO

Montebelluna, 9 febbraio 2018

NOVITÀ PER L'INVIO DATI FATTURE 2017-2018

Come noto, l'art. 21, DL n. 78/2010 prevede l'obbligo per i soggetti IVA di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse/ricevute/bollette doganali e delle relative note di variazione, a prescindere dal relativo importo. In particolare la comunicazione va effettuata:

- in forma analitica, previa predisposizione di un file in formato xml, distinto per le fatture emesse e per quelle ricevute;
- inviando i file con specifiche modalità (web service HTTPS, SPCoop, FTP, WEB).

NUOVA PERIODICITÀ' ALTERNATIVA

Come noto, il citato art. 21 prevede che l'invio dei dati in esame va effettuato con riferimento a ciascun trimestre, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Soltanto per il 2017, primo anno di applicazione, l'art. 4, comma 4, DL n. 193/2016, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017", ha previsto la cadenza semestrale dell'adempimento in esame e quindi l'invio:

- entro il 16.9.2017 dei dati relativi al primo semestre 2017. Tale termine è stato oggetto di ripetute proroghe a seguito delle quali il termine ultimo è risultato essere il 16.10.2017;
- entro il 06.04.2018 dei dati relativi al secondo semestre 2017 (a seguito del provvedimento pubblicato il giorno 06/02/18)

Ora, con il DL n. 148/2017 il Legislatore prevede che "è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale".

In base a tale disposizione, quindi, ferma restando la cadenza trimestrale prevista dal citato art. 21, ai contribuenti è data la possibilità di scegliere se inviare i dati fatture con cadenza trimestrale ovvero semestrale.

Considerato che, come sopra evidenziato, i dati relativi al secondo semestre 2017 dovranno essere inviati entro il prossimo 06.04.2018, la scelta della periodicità riguarderà, di fatto, l'invio dai dati relativi al 2018.

RIDUZIONE DEI DATI DA COMUNICARE

Come sopra accennato la comunicazione va effettuata in forma analitica. In base al comma 2 del citato art. 21 è necessario indicare i seguenti elementi:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita IVA/codice fiscale, denominazione/nome e cognome, sede);
- data e numero della fattura;
- base imponibile/aliquota applicata/imposta;
- tipologia dell'operazione (qualora l'imposta non sia indicata in fattura).

studio@partes.it

www.partes.it

MONTEBELLUNA (TV) Via Bassanese, 61/2 | 31044 | tel. +39 0423.614094 | fax. +39 0423.349911

VALDOBBIADENE (TV) Via Roma, 6 | 31049 | tel. e fax. +39 0423.1916647

TREVISO Via Canova 27 | 31100 | tel. +39 0422.0430893 | fax. +39 0422.029909

BASSANO DEL GR. (VI) Largo Parolini, 61 | 36061 | tel. e fax. +39 0424.066532

THIENE (VI) Via Monte Grappa 6/L 36016 | tel. e fax. +39 0445.1716541

SPAGNA - Barcellona Car. Granada del Penedès, 10 - 08006 | tel. +34.935.143997 |
fax. +34.931.270766

ALBANIA - Tirana RR: "Mito Tutulani", Pallati Albmilenium | tel. +355 (0) 4 2202009 |
fax. +355.(0) 4 2202010

Con riferimento ai dati da trasmettere, la citata lett. a) prevede ora che il contribuente ha la **facoltà di limitare la comunicazione** a:

- **partita IVA** dei soggetti coinvolti nell'operazione/**codice fiscale** per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile/aliquota applicata/imposta;
- tipologia dell'operazione (qualora l'imposta non sia indicata in fattura).

La **semplificazione**, quindi, **riguarda soltanto i dati identificativi dei soggetti**, per i quali è ora **possibile indicare solo partita IVA/codice fiscale**. Non è più necessario comunicare la denominazione/nome e cognome per le persone fisiche e l'indirizzo della sede.

Tale modalità "ridotta" di comunicazione dei dati rappresenta **una facoltà** e quindi il contribuente può scegliere di trasmettere comunque tutti i dati identificativi (ad esempio, perché risultano in automatico dall'anagrafica inserita in contabilità) ovvero la sola partita IVA/codice fiscale.

Considerato che la novità in esame è stata introdotta in sede di conversione del DL n. 148/2017, **in vigore dal 6.12.2017**, tale semplificazione è applicabile già con riferimento all'invio relativo al secondo semestre 2017 da effettuare entro il prossimo 06.04.2018.

A tal fine, come previsto dal comma 5 dell'art. 1-ter in esame, l'Agenzia delle Entrate dovrà stabilire con apposito Provvedimento le modalità di attuazione delle nuove disposizioni (nel caso di specie, compilazione facoltativa dei campi riservati ai dati non più obbligatori).

"RIPRISTINO" DEL DOCUMENTO RIEPILOGATIVO

Come noto, per l'invio dei dati fattura relativi al primo semestre 2017 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'utilizzo del **documento riepilogativo non esonera** il contribuente dall'invio dei dati di **ogni singola fattura**.

Ora con il nuovo DL è stata ripristinata la rilevanza del documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore a € 300, così come previsto dall'art. 6, comma 1 e 6, DPR n. 695/96, in quanto anche ai fini dello spesometro non è più necessario indicare i dati relativi ad ogni singola fattura, ancorché di esiguo importo. In particolare, è ora previsto che è sufficiente comunicare:

- la **partita IVA del cedente/prestatore** per il documento riepilogativo delle **fatture emesse**;
- la **partita IVA dell'acquirente/committente** per il documento riepilogativo degli **acquisti**;
- la **data e il numero del documento riepilogativo**;
- l'ammontare dell'**imponibile complessivo** e dell'**imposta complessiva, distinti secondo l'aliquota IVA applicata**.

Considerato che la novità in esame è stata introdotta in sede di conversione del DL n. 148/2017, **in vigore dal 6.12.2017**, tale modalità di invio dei dati del documento riepilogativo è applicabile già per l'invio relativo al secondo semestre 2017 da effettuare entro il prossimo 06.04.2018.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Partes